



### **Circolare 3: Applicazione del Regolamento CE 651/2014<sup>1</sup>.**

#### **Modifiche al Piano finanziario anche dei Piani approvati**

Il REGOLAMENTO (CE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2014, in vigore dal 1 luglio 2014, introduce importantissime novità che impattano sulla presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo.

#### **1. Il Contributo di Fondir**

Cambiano le percentuali di cofinanziamento del Piano.

Il contributo di Fondir non supera il **50% del costo complessivo del Piano**. Tuttavia può essere **aumentato fino a un'intensità massima del 70%** dei costi ammissibili come segue:

- a) **10 punti** percentuali per gli aiuti concessi alle **medie imprese**;
- b) **20 punti** percentuali per gli aiuti concessi alle **piccole imprese**.

	<b>Grande impresa &gt; 250 addetti</b>	<b>Media impresa &lt; 250 addetti</b>	<b>Piccola impresa &lt; 50 addetti</b>
<b>Contributo Fondir</b>	50%	60%	70%

Il contributo può essere aumentato, di **ulteriori 10 punti** percentuali (tuttavia al massimo fino al 70% del costo complessivo del Piano) se la formazione è destinata a **lavoratori svantaggiati o disabili** definiti tali ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (*vd riepilogo Definizioni in calce alla presente Circolare*)

#### **2. Il Costo del lavoro e le spese indirette**

Non esistono più vincoli massimi al riconoscimento delle spese indirette, compreso il costo del lavoro del personale in formazione.

**Fondir NON rimborsa il costo del lavoro del personale in formazione.** Tuttavia questo costo può essere valorizzato come contributo privato.

---

<sup>1</sup> Sostituisce il Reg. 800/08

### **3. Spesa per l'alloggio non più ammissibile. Ridefinite le spese per trasporti e vitto**

Non è più ammissibile la voce di spesa "alloggio", sia del personale docente che non docente (ad eccezione di quello per il personale svantaggiato o disabile).

Il costo complessivo ammissibile per trasporto e il vitto non potrà superare comunque i € 350 al giorno per dirigente. Le spese per il vitto sono rimborsate nel rispetto dei seguenti massimali:

- a) nel limite massimo di € 45,00 giornalieri, in caso di impegno di durata inferiore a 8 ore;
- b) nel limite massimo di € 90,00 giornalieri, in caso di impegno di durata superiore alle 8 ore.

### **4. Documentazione da presentare/integrare**

Il Fondo ha predisposto un nuovo format per la dichiarazione che ogni impresa che partecipa al Piano dovrà rendere.

Chi ha già presentato un Piano, dovrà ripresentare tale dichiarazione secondo il nuovo format.

### **5. Il nuovo Piano finanziario**

Il Fondo ha predisposto un nuovo Piano finanziario, relativo ai progetti del Piano formativo, e dei voucher che, a breve, ritroverete anche in Piattaforma, insieme alle relative modifiche dei format.

### **6. Aggiornamento dei Documenti relativi alla Modalità per la presentazione dei Piani e Voucher e delle Guide per la gestione e rendicontazione dei Piani e dei Voucher**

I documenti di riferimento per la presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani e voucher da presentare per il 2014 sono stati aggiornati e riportano i riferimenti al nuovo Regolamento sugli aiuti di Stato: E' stata, inoltre, aggiornata, la sezione finanziaria.

2

## **Cosa dovrà fare chi ha presentato un Piano o richiesto un voucher secondo quanto previsto dai criteri 2014**

Chi ha già presentato il Piano seguendo correttamente le precedenti procedure dovrà procedere a:

- a) rettificare il Piano finanziario, nel rispetto dei massimali approvati da Fondir, adeguandolo alle nuove percentuali di contributo privato previste dal Reg. 651/14. Se inserita, dovrà essere esclusa la voce "alloggio".
- b) consegnare al Fondo la nuova dichiarazione resa da ogni impresa che partecipa al Piano formativo.

**Il protocollo acquisito sarà mantenuto** e, di conseguenza, anche le priorità relative alla tempistica di finanziamento.

In attesa di rendere disponibili on-line le modifiche, per i soli voucher eventualmente in fase di rendicontazione relativi all'annualità 2014 i documenti, in attesa delle modifiche on line, dovranno essere inviati preventivamente al seguente indirizzo: [voucher@fondir.it](mailto:voucher@fondir.it)

Appena saranno effettuate le modifiche in Piattaforma, i Soggetti Responsabili saranno inviati ad apportare, le modifiche, inviare gli originali al Fondo e a caricare i relativi documenti nella Piattaforma stessa.

## DEFINIZIONI

### 1. Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

#### PMI

Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) appartengono le imprese che **occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.**

#### Piccola Impresa:

All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa **meno di 50 persone** e realizza un **fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.**

#### Piccolissima Impresa:

All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa **meno di 10 persone** e realizza un **fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.**

#### Grande Impresa:

Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che **occupano più di 250 persone.**

### 2. Imprese autonome, partner, collegate

La definizione delle PMI chiarisce la tipologia delle imprese. Essa distingue tre tipi di imprese in funzione della natura delle relazioni che esse intrattengono con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritto di voto o di diritto di esercitare un'influenza dominante:

- a) le imprese autonome;
- b) le imprese partner;
- c) le imprese collegate.

Le **imprese autonome** rappresentano la situazione più ricorrente. Si tratta di tutte le imprese che non appartengono a uno degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un'impresa è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25 % è raggiunta o superata, se si è in presenza di alcune categorie di investitori come gli investitori chiamati "business angels".

Le **imprese partner** sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è "partner" di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa;
- quest'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

Le **imprese collegate** fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti. Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adattate all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1 della [direttiva 83/349/CEE](#) del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.

5

### **3. Organico pertinente per la definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese**

L'organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati.

### **4. Lavoratore svantaggiato**

E' definito lavoratore svantaggiato colui che:

- qualsiasi giovane di meno di 25 anni, durante i primi sei mesi dall'assunzione, non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente,
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro,

- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare,
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, il regolamento preveda unicamente l'esenzione purché gli aiuti alla formazione non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

## **5. Lavoratore disabile**

E' definito lavoratore svantaggiato chiunque sia:

- riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale;
- caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.